

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3257

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SPITELLA

*Presentata il 1° aprile 1971*

### Provvedimenti urgenti per i docenti universitari

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il parere espresso dal Consiglio di Stato sulla proroga degli incarichi di insegnamento per l'anno accademico 1971-72, prevista dalla legge 22 gennaio 1971, n. 4, esclude dal rinnovo a domanda gli incaricati che, essendo assistenti ordinari, hanno avuto l'incarico per la prima volta nell'anno accademico 1970-71, ed esclude anche gli incaricati non assistenti ordinari, i quali avendo nel 1969-70 avuto per la prima volta l'incarico di insegnamento, non avevano allora il requisito dei due anni di incarico richiesti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910 (ma che hanno maturato nel 1970-71 il secondo anno di incarico).

Sono altresì esclusi presumibilmente coloro che, per effetto della legge 24 febbraio 1967, n. 62, articolo 10, avendo avuto per tre anni accademici lo stesso incarico di insegnamento, ebbero per l'anno 1969-70 la proroga biennale, comprendente quindi anche l'anno accademico 1970-71, motivo per il quale non usufruiscono, perché superfluo della proroga a domanda prevista dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Sono ancora esclusi tutti gli incaricati esterni che abbiano esaurito il congedo di tre anni accademici, previsti dal comma primo dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, per gli incarichi di insegnamento.

Tutto questo, in un momento in cui gravi tensioni si registrano nelle università a sostegno di precisi interessi volti a ritardare ogni innovazione, colpendo spesso quelli che anche blandamente siano stati promotori di dibattiti o che comunque non abbiano condiviso l'operato della classe accademica dirigente, impone di rivedere quanto approvato nella legge 22 gennaio 1971, n. 4 a proposito del rinnovo degli incarichi di insegnamento, estendendo il beneficio a tutti gli incaricati di insegnamento delle università (articolo 1).

Considerazioni analoghe furono del resto alla base delle iniziative di proposta per la legge 11 dicembre 1969, n. 910 e per la legge 22 gennaio 1971, n. 4.

Nello stesso tempo (articolo 2), si ritiene di dover limitare i poteri di deroga concessi dal comma terzo dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 al consiglio di facoltà per il conferimento degli incarichi, stabilendo rigidamente l'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi stessi.

Questi, secondo la citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, articolo 7, sono conferiti secondo il seguente ordine di precedenza:

- 1) i ternati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;
- 2) già incaricati e con libera docenza nella materia o in materie affini;

3) liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza purché abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;

4) eccetera.

Inoltre nel comma terzo del medesimo articolo 7 è detto:

« Le facoltà, nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresì proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lin-

gua italiana, ovvero a professori di ruolo di altra sede secondo la procedura prevista dall'articolo 9, quarto comma della legge 18 marzo 1958, n. 311... ».

Essendo stata abolita la sessione 1970 degli esami di libera docenza oltre ad ogni ulteriore sessione e per impedire che in base al citato comma terzo i consigli di facoltà possano in pratica conferire gli incarichi di insegnamento a proprio arbitrio, sembra opportuno che l'ordine di precedenza tenga conto unicamente dei titoli ancora conseguibili (fra questi non c'è la libera docenza), e che esso non ammetta deroghe.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale per i due anni accademici immediatamente precedenti nelle università o negli istituti di istruzione universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'incarico è prorogato a domanda, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno; per l'applicazione della presente disposizione agli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico immediatamente precedente.

Per l'anno accademico 1971-72 il termine di cui al primo comma del presente articolo è fissato al 31 maggio 1971 ed il docente avente titolo, che presenti la domanda di deroga dovrà essere riconfermato con la conservazione della retribuzione, per l'insegnamento tenuto nell'anno accademico 1970-71.

Ove il consiglio di facoltà intenda provvedere all'insegnamento ufficiale mediante un professore di ruolo, esso destina, a scelta dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro incarico in materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero di corsi retribuiti in base alle norme vigenti.

Il congedo di tre anni accademici, previsto dal comma primo dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è prorogato fino all'en-

trata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario a coloro i quali abbiano ottenuto la proroga degli incarichi.

**ART. 2.**

Il punto 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è sostituito dal seguente:

« 2) già incaricati, con incarico nelle università o negli istituti di istruzione universitaria nella materia od in materia affine; ».

Il punto 3) del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge è soppresso.

Il terzo comma dell'articolo 7 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Le facoltà possono, nel caso che concorrenti di cittadinanza italiana aventi diritto non abbiano presentato domanda per il conferimento di un incarico di insegnamento, conferire detto incarico a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana ».

**ART. 3.**

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.